

**PENSIONE
DI
VECCHIAIA ANTICIPATA
PER GLI ISCRITTI
ALLA
PREVIDENZA
MARINARA**

**COS'E',
A CHI
E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

La Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, istituita nel 1938, era divisa in due gestioni: la gestione marittimi e la gestione speciale, alla quale erano assicurati il personale appartenente allo Stato Maggiore navigante e gli addetti ai servizi amministrativi.

Dal 1/9/1984 è stata soppressa la Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara e sono state poste le basi per il definitivo passaggio dei marittimi nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, ma sono stati anche garantiti alcuni degli istituti tipici della preesistente normativa, connessi alla particolare attività svolta da tali lavoratori. I soggetti esercenti attività marittima che non potevano essere iscritti alla gestione marittima continuano tuttora ad essere esclusi da tale contribuzione e sono quindi considerati lavoratori dipendenti e/o associati come la generalità degli iscritti all'AGO, e, non possono quindi usufruire delle specifiche prestazioni previste per i marittimi.

I soggetti **esclusi** sono:

- i dipendenti delle linee di navigazione su acque interne;
 - i marittimi associati in cooperative;
 - i pescatori autonomi;
- i marittimi imbarcati su navi di stazza inferiore alle 10 tonnellate;
 - gli ormeggiatori;
 - i barcaioi;
- il personale imbarcato su galleggianti non autopropulsi;
 - il personale delle piattaforme galleggianti;
- i marittimi dipendenti da Pubblica Amministrazione.

Sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche:

- i periodi di navigazione sotto bandiera italiana;
- dal 1/9/1984 i periodi di navigazione sotto bandiera estera se coperti da assicurazione;
- i periodi di navigazione estera precedenti al 1/9/1984 se regolarmente riscattati;
 - i periodi di contribuzione figurativa per malattia;
 - i periodi di disoccupazione;
 - i periodi di servizio militare;
 - i periodi di contribuzione volontaria;
 - il servizio militare volontario nella Marina (C.E.M.M.);
- i prolungamenti dei periodi di effettiva contribuzione marittima.

Nei confronti dei lavoratori marittimi la Legge n. 413/84 ha introdotto l'istituto del prolungamento dei periodi di navigazione.

I periodi di navigazione vengono prolungati di un ulteriore periodo utile al diritto e alla misura delle prestazioni sia AGO che specifiche marittime fino ad un massimo di 2080 settimane (40 anni):

- per i periodi precedenti il 1° gennaio 1980 il prolungamento si determina maggiorando del 40% il periodo di ogni singolo imbarco, e va a coprire periodi, privi di qualsiasi contribuzione, successivi allo sbarco e fino alla data di decorrenza della pensione;
- per i periodi successivi al 1° gennaio 1980 i periodi di imbarco vengono prolungati di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, festività infrasettimanali e giorni di ferie maturati durante l'imbarco stesso. Il prolungamento si deve collocare in successione temporale al periodo di navigazione (es. un imbarco di 60 giorni dà origine ad un prolungamento che si collochi, se privi di contribuzione, nei 60 giorni successivi e non oltre).

Hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata tutti i marittimi che hanno maturato:

- dal 1° Gennaio 2019 un'età anagrafica di 59 anni (requisito adeguato all'aspettativa di vita e bloccato fino al 31.12.2026) ;
- 1.040 contributi settimanali di cui 520 al servizio di macchina o di stazione telegrafica.

Sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura della prestazione in parola:

- periodi navigazione italiana e estera;
- periodi di contribuzione figurativa;
- prolungamenti;
- servizio militare comunque prestato.

Non sono invece utili i periodi di contribuzione AGO, sia obbligatoria che figurativa, relativa a periodi di lavoro svolto a terra.

Per la certezza del diritto è possibile chiedere all'Inps l'ECOMAR .